



I M M I G R A Z I O N E . b i z

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 17967 del 19 aprile 2013 Corte di Cassazione

E' stato stabilito che è pienamente valida la querela presentata da cittadino straniero che non conosca la lingua italiana e che si sia fatto assistere da persona in grado di tradurne le espressioni, non occorrendo che quest'ultima sia iscritta nell'albo degli interpreti

Like

Unsolomondo Cgil
Modena, Immigrazione

Infedeltà Coniugale Roma

Non Restare Nel Dubbio Chiama dei Veri Professionisti !
agenziaitalianainvestigazioni.it



Scegli Tu! ▶



LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Mantova dichiarava non doversi procedere nei confronti di ***** e di *****, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 582 cod. pen. loro ascritto (perché, in concorso tra loro, colpendolo al volto con un pugno alla testa procuravano una lesione personale - "trauma contusivo rachide cervicale" - dalla quale derivava una malattia nel corpo giudicata guaribile in giorni 10 s.c.) per mancanza di valida querela, sul rilievo che la stessa era stata presentata oralmente dalla persona offesa che non conosceva la lingua italiana e che, allo scopo, era stata assistita dalla propria figlia, che, di fatto, era stata la sola a narrare i fatti ai Carabinieri; e che quest'ultima non era iscritta nell'elenco dei traduttori ufficiali del tribunale ed era, dunque, priva delle qualità richieste dall'art. 144 cod. proc. pen.

Non esisteva, dunque, certezza alcuna in ordine al contenuto della traduzione ed alla sua, effettiva, corrispondenza alla volontà della persona offesa.

2. Avverso la pronuncia anzidetta il P.G. di Brescia ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

CONSIDERAZIONE IN DIRITTO

1. Con unico motivo d'impugnazione parte ricorrente denuncia inosservanza della legge penale, con riferimento agli artt. 333, 37 e 144 cod. proc. pen. e 431, comma 1 lett. a) cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) dello stesso codice di rito nonché art. 36, comma 2, d.lvo n. 274/2000.

Esponde, al riguardo, che l'atto di querela - presentata oralmente dalla persona offesa che, in ragione della sua scarsa conoscenza della lingua italiana, si era fatta assistere dalla figlia - non risulta neppure acquisito al fascicolo per il dibattimento. con conseguente violazione dell'art. 431, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., e che, comunque, non era pertinente il richiamo alle previsioni dell'art. 144 cod. proc. pen., afferenti alle garanzie difensive dell'imputato e non anche della persona offesa, che avrebbe ben potuto essere sentita in dibattimento con l'ausilio di un interprete nominato dal Giudice nel rispetto delle regole di cui agli artt. 143 ss. dello stesso codice di rito.

2. La censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Ed invero, è certamente erroneo il convincimento del giudice a quo che ha ritenuto invalida la querela per essere stata presentata nelle forme indicate in premessa.

Soprattutto è erroneo il presupposto di siffatta opinione che reputa necessaria la presenza di un interprete

per la rituale formalizzazione dell'atto querelatorio.

Al riguardo, non può che essere ribadito l'insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui poiché non sussiste l'obbligo di nominare un interprete per le persone diverse dall'indagato, non può ravvisarvi alcuna nullità della querela, ostandovi peraltro il principio di tassatività fissato dall'art. 177 cod. proc. pen., nell'ipotesi che essa sia presentata da persona straniera che non conosca perfettamente la lingua italiana ma venga sentita da persona verbalizzante che è in grado di raccogliere le dichiarazioni (Sez. 3, n. 370 del 23.11.2006 Cc, dep. 11.01.2007, Rv. 235848).

Applicando tale condivisibile principio di diritto alla fattispecie in esame, deve dunque affermarsi che è pienamente valida la querela presentata da cittadino straniero che non conosca la lingua italiana e che, all'uopo, si sia fatto assistere da persona in grado di tradurne le espressioni, non occorrendo che quest'ultima sia iscritta nell'albo degli interpreti, tanto più ove risulti contestato che quanto riferito dal traduttore sia realmente rispondente alla volontà della persona offesa.

3. Per quanto precede, la sentenza deve essere annullata, nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Mantova.

Così deciso il 22.01.2013

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 19 aprile 2013



Venerdì, 19 Aprile 2013

Test di Ammissione

preparazionetestmedicina.it

Supera il Test di Ammissione. Noi ti Aiutiamo. Informati Ora!



Studio Avvocati

101professionisti.it/Avvocati

Hai bisogno di un Avvocato? Risposta Online in 24 ore !



Prestiti Cattivi Pagatori

www.EderaSpa.com

Fino a 30000€ in 24h a Casa Tua
Senza Spese. Solo Se Dipendenti.



Scegli Tu! ▶

News



Immigrazione, in crescita in Italia il fenomeno del gioco d'azzardo

In una ricerca condotta dall'Università Cattolica di Brescia, si è evidenziato che un terzo dei frequentatori abituali ...

[Leggi tutto »](#)

Diritti Umani, emergenza mondiale per migranti e rifugiati

Amnesty International ha dichiarato, nell'edizione italiana del Rapporto Annuale 2013 sui diritti umani nel mondo, che ...

[Leggi tutto »](#)

Regolarizzazione, Usa pronta per la riforma

Questo voto è molto importante perché apre la strada all'esame del provvedimento in aula. Il Senato dovrebbe iniziare il...

[Leggi tutto »](#)

"Girls on the move", quando a migrare, sono le donne

Le donne secondo gli ultimi dati reperibili, costituiscono il 49% degli oltre 214 milioni di migranti nel mondo. Se poi ...

[Leggi tutto »](#)

Lombardia e Veneto, i diritti degli immigrati in fabbrica

Nella contrattazione aziendale italiana, iniziano a trovare una giusta collazione anche i diritti degli stranieri. Solo ...

[Leggi tutto »](#)

Regno Unito, più tutele per i bambini richiedenti asilo

Centinaia di bambini richiedenti asilo nel Regno Unito sono stati messi in pericolo dagli operatori sociali che non ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenerne la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)

- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891